

Paolo Stefani

L'uso e l'abuso del Crocifisso per la costruzione del dialogo

Taranto, 29 aprile 2024

Prima di addentrarci nel tema che mi è stato assegnato, quello relativo all'uso e abuso del Crocifisso per la costruzione del dialogo, che sarà trattato "giuridicamente" attraverso l'esame di una bellissima sentenza di alcuni anni orsono della Corte di Cassazione italiana, occorre fare alcune preliminari annotazioni sul titolo della presente relazione e, soprattutto, cercare di dar conto del fatto che lo stesso titolo vuole rappresentare come il tema dell'uso e dell'abuso del Crocifisso possa e debba essere inteso in realtà come un tema particolare di un argomento più generale, che attiene in realtà all'uso e abuso della religione in una società multiculturale e che finisce per investire un tema ancora più ampio e che costituisce il presupposto e il formante concettuale della questione: cioè il tema della laicità nella società multiculturale.

A distanza di più di trent'anni dalla sentenza della Corte costituzionale dell'aprile del 1989, la n. 203, la laicità è tornata ad essere protagonista del dibattito relativo alla presenza della religione nello spazio pubblico e, quindi all'uso della religione come fattore di dialogo e prevenzione dei conflitti in tutti i paesi europei. Uno dei temi più rilevanti che in questi anni hanno occupato il dibattito relativo al rapporto tra religione e società è certamente quello relativo all'esposizione del simbolo del crocifisso nelle aule scolastiche, che ciclicamente torna all'attenzione della giurisprudenza.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 24414 del 2021 si è occupata della questione. La sentenza presenta notevoli spunti di interesse non soltanto in relazione al fondamento della legittimità dell'esposizione del crocifisso sulle pareti delle aule scolastiche, ma anche e soprattutto in riferimento al tema della laicità nella società multiculturale e multireligiosa.

Prima di tornare all'analisi della decisione della Cassazione con riguardo agli elementi di novità che la stessa presenta, come detto, in riferimento alla definizione del principio di laicità nella società multiculturale e multireligiosa, appare opportuno tornare alla sentenza n. 203 dell'aprile del 1989 della Corte costituzionale italiana, per

cogliere quelli che furono gli elementi essenziali della definizione della laicità quale principio supremo dell'ordinamento costituzionale nel sistema giuridico italiano. Una laicità positiva quella disegnata dal giudice delle leggi, che oggi torna di prepotente attualità. La laicità, scrisse allora la Corte, "quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale – che – risponde non a postulati ideologizzati e astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato – persona o dei suoi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini". Una laicità che, come emerge dal complesso delle norme costituzionali poste a tutela del sentimento religioso interpretate sistematicamente nell'ottica della costruzione di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, disegna l'attitudine positiva dello Stato riguardo alla dimensione religiosa dei suoi cittadini, garanzia, ed è questo certamente un elemento di grande novità rispetto al panorama europeo e alla storia stessa della laicità, del pluralismo non soltanto confessionale ma anche culturale. Riguardare la religione come formante culturale della società, carattere del pluralismo non soltanto confessionale, è stata un'intuizione che oggi consente alla laicità italiana di leggere e governare i caratteri essenziali della società multiculturale.

Il multiculturalismo rappresenta un'evoluzione qualitativa del pluralismo religioso e si distingue da quest'ultimo proprio perché la diversità religiosa si manifesta anche e forse soprattutto sul versante culturale e antropologico. Il multiculturalismo ha svelato, inoltre, il carattere difettivo e incompiuto della secolarizzazione nella cultura occidentale, nel senso che questa si è affermata in contrapposizione alla religione come struttura di potere confessionale, ma non ha risolto il problema della religione come fattore culturale, nascosto all'interno della struttura culturale e antropologica dell'occidente cristiano. La laicità, frutto maturo della secolarizzazione sul piano storico-politico, ha affermato se stessa attraverso il principio della separazione tra ordini distinti, quello religioso e quello secolare, che si fondava su di un altro postulato, quello della separazione tra dimensione pubblica, quella della cittadinanza politica, e dimensione privata, sfera ove era stata relegata la dimensione religiosa. Questo assetto delle relazioni tra diritto, politica e religione ha funzionato, come è stato osservato giustamente, sinché il pluralismo religioso si poggiava su una base comune di tipo culturale e antropologico, rappresentato dal cristianesimo. L'irrompere della multiculturalità ha squadrato le ovvietà e ha generato il potenziale conflitto tra la religione cristiana come struttura culturale e le altre religioni, anch'esse assunte come formante culturale e antropologico delle persone. Detto in modo più preciso, la diversità religiosa come diversità culturale svela anche il limite della tutela della libertà religiosa come mera libertà di credere e/o di non

credere, ed è questo il motivo per cui la laicità deve aprire le sue coordinate concettuali alle dinamiche metodologiche dell'interculturalità. Per far ciò, è necessario innanzitutto non continuare a “nascondere” la religione all'interno della cultura. Portare in qualche modo ad emersione quanta religione vi è nella cultura occidentale può essere un utile stratagemma per costruire una società inclusiva e aperta alla diversità e al ‘pluralismo confessionale e culturale’, per riprendere le parole della Corte costituzionale. Una riedizione peraltro dei fondamenti gnoseologici della modernità, che non fu un processo di eradicazione della religione dalla società, bensì un sapiente e paziente lavoro di “mimetizzazione” della religione all'interno della struttura culturale della società, per farne un fattore di soluzione della conflittualità sociale e politica dell'epoca, segnata dalle guerre di religione.

Quanto sopra detto, trova un primo e fondamentale riscontro nella sentenza 24414 del 2021 della Corte di Cassazione, che costituisce, al di là della questione specifica dell'esposizione del crocifisso nei locali della scuola pubblica, un mirabile esempio di come la laicità possa essere riarticolata e riletta all'interno delle dinamiche della società multiculturale e multireligiosa, conservando in qualche modo il carattere ad essa consustanziale, quella di essere un principio vocato alla soluzione dei conflitti religiosi e alla costruzione del dialogo tra culture e religioni differenti.

Per comprendere appieno il significato vero che la decisione della Cassazione può assumere, occorre assumere sia il crocifisso quale oggetto di arredo e sia la classe della scuola come spazio fisico come due grandi metafore, che stanno l'una a significare il valore/significato della religione e l'altra lo spazio più ampio della società, nazionale e perché no anche globale. Questa premessa metodologica consentirà di generare una relazione positiva tra la laicità e la religione nella società multiculturale, nella quale, come si è detto, la neutralità assunta come criterio di neutralizzazione della dimensione confessionale della religione nello spazio pubblico e come presupposto della collocazione della stessa in una dimensione distinta da quella politica (la dimensione privata), intesa come spazio della convivenza tra diversi, rischia di non essere idonea a generare una società emancipata dal conflitto religioso.

La Corte muove da una premessa di carattere metodologicamente essenziale: “I temi coinvolti sono quelli della laicità e della non discriminazione, i quali non solo rimandano alla necessaria equidistanza tra le istituzioni e le religioni nell'orizzonte multiculturale della nostra società, ma anche interrogano al fondo le stesse radici e ragioni dello stare insieme tra individui liberi e uguali in quello spazio pubblico di convivenza, la scuola, che è sede primaria di formazione del cittadino” (punto n. 6). Dunque, laicità, non discriminazione, società multiculturale e spazio pubblico della convivenza tra cittadini liberi ed uguali, sono le coordinate all'interno delle quali si

muove la Suprema Corte e sono le premesse della ri-lettura della laicità e della neutralità religiosa, corollario della stessa laicità, nella società multiculturale. Una laicità che, insieme al pluralismo, alla libertà religiosa, alleguaglianza e non discriminazione costituiscono i fondamenti costituzionali della decisione, che viene orientata, quindi, in senso conforme a costituzione. Una costituzione aperta e finalisticamente orientata alla costruzione di una società pacifica tra diversi, religiosamente e culturalmente diversi.

Il fondamento normativo dell'esposizione del crocifisso nella classe della scuola viene riletto alla luce di un'interpretazione costituzionale adeguata. L'avvento della Costituzione repubblicana segna, a parere della Corte, il passaggio dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del simbolo del crocifisso: "L'esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L'obbligo di esporre il crocifisso è espressione di scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita" (punto 11.4), poiché tale obbligatorietà si pone in evidente contrasto con la laicità dello Stato e in particolare con i corollari costituzionali del principio, che la Corte individua, attraverso l'esegesi della giurisprudenza costituzionale sul tema, nella necessità che lo Stato non usi e abusi – per tornare all'oggetto della presente relazione - la religione per il raggiungimento di proprie finalità, nel rispetto della distinzione degli ordini, nell'equidistanza e imparzialità della pubblica amministrazione e della tutela della libertà religiosa di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Dunque, l'esposizione del crocifisso non può più essere considerata alla stregua di un atto dovuto. Ciò, però, a parere della Corte, non implica che la stessa esposizione sia un atto proibito, posto che la disposizione normativa "non può più essere letta come implicante l'obbligo di esporre il crocifisso nelle scuole, ma va interpretata nel senso che l'aula può accogliere la presenza allorché la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, nel rispetto e nella salvaguardia delle convinzioni di tutti, affiancando al crocifisso, in caso di richiesta, gli altri simboli delle fedi religiose presenti all'interno della stessa comunità scolastica e ricercando un ragionevole accomodamento che consenta di favorire la convivenza delle pluralità" (punto 12). Un passaggio molto rilevante della decisione, dal quale emerge l'originalità della stessa, unitamente alla capacità della Suprema Corte di cogliere la rilevanza del fattore religioso nella costruzione della pacifica convivenza dei soggetti all'interno di una struttura sociale profondamente modificata rispetto all'impianto pluralista cristiano. Dunque, non "solo" il crocifisso, perché l'esposizione dell'unico simbolo, lasciato solo "rinvia positivamente ad alcuni valori della storia e della vita

costituzionale italiana, ma indubbiamente entra in concorrenza, talora in collisione con altri". Il solo simbolo del crocifisso sarebbe, cioè, "pedagogicamente difettivo".

Il passaggio dal pluralismo religioso/confessionale al multiculturalismo impone una nuova visione del rapporto tra laicità e spazio pubblico, una laicità "mite", "aperta", ispirata, per dirla con le parole della sentenza, "ad un universalismo concreto, fondato empiricamente e democraticamente responsivo rispetto alla mutata composizione etnica e quindi anche religiosa della società" (punto 13). La laicità italiana, prosegue la Corte "non è <<neutralizzante>>: non nega le peculiarità e le identità di ogni credo e non persegue un obiettivo di tendenziale e progressiva irrilevanza del sentire religioso, destinato a rimanere nella intimità della coscienza dell'individuo. La laicità della Costituzione si fonda su un concetto inclusivo e aperto di neutralità e non escludente di secolarizzazione: come tale, riconosce la dimensione religiosa presente nella società e si alimenta della convivenza di fedi e convinzioni diverse: il principio di laicità non nega né misconosce il contributo che i valori religiosi possono apportare alla crescita della società" (punto 13.1). Una laicità aperta alle diversità, che muovendo dalla propria identità storica, religiosa, culturale si apre all'altro nello spazio pubblico, considerato quale luogo del confronto e dell'incontro delle identità, per la costruzione di valori condivisi tra le diverse identità culturali e religiose. Qui, occorre dirlo con molta franchezza, la Corte vola alto! Non è importante definire a priori se il crocifisso sia un simbolo religioso o culturale, ammesso che possa essere legittimo isolare il significato religioso e/o quello culturale, quello che è importante è l'uso che se ne fa della simbologia religiosa, come elemento atto a far emergere i valori religiosi e culturali delle varie religioni e descrivere "ricognitivamente le fedi, le culture e le tradizioni dello Stato-comunità: di quella comunità di persone che abita tale spazio" (punto 13.2). I simboli sono dotati evidentemente di un carattere polisemico, per cui non ha molta importanza stabilire se il simbolo abbia un significato religioso o culturale, posto che esso significa certamente entrambe le cose, soprattutto perché la religione è cultura. E a questo punto che il crocifisso e la classe divengono metafore dello spazio della convivenza tra fedi e culture diverse nella società multiculturale. Cultura e identità divengono strumenti a disposizione degli individui per incontrarsi e non per scontrarsi e la Costituzione "costituisce la punteggiatura che unisce il piano della memoria con quello del futuro, l'identità personale e sociale con il pluralismo culturale, le istituzioni e le regole della democrazia con l'orizzontalità della solidarietà che si esprime nelle e attraverso le formazioni sociali L'apertura e l'incontro rappresentano la prospettiva attraverso la quale l'ordinamento italiano guarda all'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, in un ambiente inclusivo e disponibile ad accogliere la presenza di altri simboli: interpretando gli uni e gli altri come mezzi di dialogo interreligioso e interculturale, anziché di divisione e di

conflittualità; come strumenti di confronto, di comprensione reciproca e di arricchimento al contatto con identità <<altre>>, non di integralistica rivendicazione di dogmi da imporre. Infatti, nel contesto scolastico, luogo di democrazia pluralista, le identità e le istanze religiose hanno diritto di esprimersi, anche simbolicamente, e si presentano come proposte culturali, non come dogmi, come opportunità di arricchimento spirituale, non come imposizione di divieti che vengano integralisticamente vissuti dai loro adepti” (punto 13.3).

I simboli religiosi come strumenti di dialogo interreligioso e interculturale non sono strumenti di affermazione della propria identità religiosa e culturale, vissuta e praticata contro le altre identità, ma costituiscono un fattore di emersione della propria identità culturale e religiosa utile a costruire percorsi di autotrasformazione dei soggetti, che attraverso gli altri scoprono ciò che di sé stessi unisce e ciò che divide. Il significato dei simboli, la loro semiosi strutturale, costituisce il fondamento della laicità come metodo e della democrazia come processo di costruzione di punti di mediazione e di dialogo tra le diverse identità religiose e culturali. Una democrazia interculturale, che si costruisce dal basso e si fonda su di un’idea di sovranità espressione di un rinnovato contratto sociale, che consentirà ai soggetti diversi di partecipare “al gioco democratico, esigere una riconferma in chiave inclusiva e interculturale delle assi culturali della propria soggettività giuridica e sociale”.

Ciò che la Cassazione coglie è la consustanzialità tra la religione e le tradizioni culturali dei popoli, la capacità della religione di essere formante principale della loro cultura e, di conseguenza della loro identità. Narrare queste tradizioni all’interno della scuola (*rectius*: dello spazio pubblico), attraverso l’uso dei simboli, può generare processi di addomesticamento del conflitto potenziale tra le religioni, quindi tra le culture e le identità. Portare ad emersione quanto la religione incida sulla cultura e, nello specifico della cultura italiana, quanta religione vi è nella cultura laica accanto ad altre tradizioni culturali, è un passo decisivo verso la costruzione della laicità come principio di pacificazione sociale, verso un modello di laicità equidistante ed equiresponsiva rispetto alle diverse tradizioni religiose e culturali.

I simboli religiosi e in generale tutti i simboli “volti a rappresentare vincoli comunitari uniscono dividendo e dividono unificando”, per loro stessa natura sono aperti alla “policontestualità, l’inarrestabile processività ... a traslazione metaforiche ed extracontestuali, che ridefiniscono le mappe categoriali e cognitive in modo creativo”. I simboli sono sempre aperti al gioco semiotico tra loro e i segni, i significati e per ciò stesso il <<gioco>> semiotico tra simbolo e segno può condurre all’attrazione del segno dentro la trasposizione categoriale, ad una trasformazione di ciò che è centrale in periferico e accidentale, un “vortice di metamorfosi semiosiche

suscettibili di delocalizzarlo ... Dalla gabbia dialettica inclusione/esclusione il simbolo può transitare allora all'interno di un circuito aperto di relazioni di inclusione pluralistica e interculturale”.

Il pregio della sentenza è aver colto che far emergere il vissuto religioso delle persone, presente in modo silente all'interno della scuola pubblica (della società), caratterizzata dall'attuale multiculturalità, vuol dire mettere sul tavolo (anzi, sui banchi) della scuola (società) ciò che permea la cultura dei soggetti di quella classe. Questo percorso induce a disincagliare il vissuto religioso e culturale delle varie identità, fattore di identificazione del sé in potenziale contrapposizione all'Altro. Portando ad emersione il fattore religioso e favorendo il dialogo, interreligioso e interculturale, tra gli alunni della classe e con essi anche i docenti a far loro da guide, contribuirà a generare processi di reciproca conoscenza e di traduzione incrociata delle loro diversità. Da questo punto di vista, quella classe diviene uno spazio che si separa dallo spazio fisico dell'aula e si proietta nel futuro della convivenza tra fedi e culture diverse, implementando le strategie della laicità interculturale.